

Regolamento

sullo status e sui trasferimenti dei calciatori

INDICE

REGOLAMENTO SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.....	3
DEFINIZIONI	4
I. DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA.....	5
II. STATUS DEI CALCIATORI.....	6
III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI	6
IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITÀ CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETÀ 10	
V. INFLUENZA DI TERZI	13
VI. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI.....	14
VII. INDENNITÀ DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ.....	16
VIII. GIURISDIZIONE	17
IX. DISPOSIZIONI FINALI	20
Allegato 1 Rilascio dei calciatori per le squadre nazionali.....	21
Allegato 2 Procedure per le richieste di primo tesseramento e di trasferimento internazionale di minori (Art. 19 paragrafo 4).....	24
Allegato 3 Transfer Matching System	27
8 Procedura amministrativa per il trasferimento dei professionisti tra Federazioni	33
Allegato 3a Procedura amministrativa per i trasferimenti dei calciatori tra federazioni al di fuori del TMS	36
Allegato 4 Indennità di formazione	39
Allegato 5 Meccanismo di solidarietà.....	42

REGOLAMENTO SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 Ottobre 2003, il Comitato Esecutivo ha adottato il presente Regolamento e i relativi allegati che ne formano parte integrante.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, i termini che seguono hanno il significato ad essi attribuito a continuazione:

1. Federazione di provenienza: la Federazione alla quale la società precedente è affiliata.
2. Società precedente: la società che il calciatore sta per lasciare.
3. Federazione di destinazione: la Federazione alla quale la società di destinazione è affiliata.
4. Società di destinazione: la società presso la quale il calciatore si sta trasferendo.
5. Partite ufficiali: le partite disputate nell'ambito del calcio organizzato, come i campionati nazionali di Lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, ad esclusione delle gare amichevoli e delle gare di prova.
6. Calcio organizzato: il calcio delle federazioni organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni, o da loro autorizzato.
7. Periodo protetto: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato prima del 28° compleanno del professionista, ovvero un periodo di due stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, laddove tale contratto sia stato stipulato dopo il 28° compleanno del professionista.
8. Periodo di tesseramento: un periodo stabilito dalla Federazione interessata ai sensi dell'Articolo 6.
9. Stagione: il periodo che comincia con la prima partita ufficiale del campionato di Lega nazionale e che si conclude con l'ultima partita ufficiale dello stesso campionato.
10. Indennità di formazione: i pagamenti corrisposti ai sensi dell'Allegato 4 per sostenere la formazione e lo sviluppo dei giovani calciatori.
11. Minore: un calciatore che non abbia ancora compiuto il 18° anno di età.
12. Accademia: organizzazione o struttura giuridica indipendente il cui obiettivo primario a lungo termine è quello di fornire ai calciatori una formazione a lungo termine mettendo a loro disposizione le necessarie strutture e infrastrutture formative. Tra tali strutture figurano principalmente, a titolo esemplificativo e non tassativo, centri di formazione calcistica, stage di calcio, scuole di calcio, ecc.
13. Sistema di trasferimento elettronico (*Transfer Matching System* - TMS): trattasi di un sistema di informazioni e dati su Internet avente come obiettivo principale la semplificazione del processo di trasferimento internazionale dei calciatori, il miglioramento della trasparenza e l'ottimizzazione del flusso di informazioni.

Si faccia altresì riferimento al capitolo delle "Definizioni" dello Statuto FIFA.

Nota: i termini che fanno riferimento alle persone fisiche sono applicabili ad entrambi i sessi. Ogni termine espresso al singolare riguarda anche il plurale e viceversa.

I. DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti.
2. Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai regolamenti specifici emanati dalla Federazione competente ai sensi dell'Art. 1, paragrafo 3, in basso, che devono essere approvati dalla FIFA. Tali regolamenti devono contenere norme per la risoluzione delle controversie fra società e calciatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. È auspicabile che tali regolamenti prevedano altresì un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell'istruzione dei giovani calciatori.
3. a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere recepite, senza alcuna modifica, nei regolamenti delle Federazioni: Artt. 2-8, 10, 11, 18, 18 bis, 19 e 19 bis.

b) Ogni Federazione è tenuta a recepire nei propri regolamenti degli strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti principi:
 - Articolo 13: il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati;
 - Articolo 14: il principio secondo cui i contratti possono essere risolti da entrambe le parti senza conseguenze ove sussista una giusta causa;
 - Articolo 15: il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai professionisti ove sussista la giusta causa sportiva;
 - Articolo 16: il principio secondo cui i contratti non possono essere risolti nel corso della stagione agonistica;
 - Articolo 17, paragrafi 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa sia prevista la corresponsione di un indennizzo, il cui ammontare può essere stabilito nel contratto;
 - Articolo 17, paragrafi da 3 a 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa sia prevista l'applicazione di sanzioni sportive nei confronti della parte inadempiente.
4. Il presente regolamento disciplina inoltre la messa a disposizione dei calciatori per le rappresentative nazionali e la loro idoneità a giocare per tali squadre ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 1. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le società.

II. STATUS DEI CALCIATORI

2 Lo status dei calciatori: calciatori dilettanti e professionisti

1. I calciatori che partecipano alle attività di calcio organizzato possono essere dilettanti o professionisti.
2. Per professionista si intende un calciatore che abbia stipulato un contratto scritto con una società e che in cambio della propria prestazione riceva un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri calciatori rientrano nella categoria dei dilettanti.

3 Riacquisizione dello status di dilettante

1. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato di nuovo come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla sua ultima partita da professionista.
2. Non è dovuta alcuna indennità a seguito della riacquisizione dello status di dilettante. Se un calciatore viene tesserato di nuovo come professionista entro 30 mesi da quando è divenuto dilettante, la sua società di destinazione sarà tenuta a corrispondere un'indennità di formazione secondo quanto stabilito dall'Art. 20.

4 Cessazione dell'attività

1. I professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i dilettanti che terminano la loro attività calcistica rimangono tesserati per un periodo di 30 mesi presso la Federazione di appartenenza dell'ultima società per la quale hanno giocato.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l'ultima volta in una partita ufficiale per la sua società.

III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

5 Tesseramento

1. Un calciatore deve essere tesserato presso una Federazione per giocare per una società in qualità di professionista o di dilettante, secondo quanto previsto dall'Art. 2. Soltanto i calciatori tesserati sono autorizzati a partecipare al calcio organizzato. A seguito del tesseramento, il calciatore accetta di aderire allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore può essere tesserato soltanto presso una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati presso un massimo di tre società a stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali soltanto per due società. In deroga a questa regola, a un calciatore che sia oggetto di trasferimento tra due società appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte (ossia, inizio della stagione in estate/autunno rispetto a

inverno/primavera) è concessa la possibilità di disputare incontri ufficiali per una terza società durante la stagione interessata, a condizione che egli abbia rispettato in pieno i propri obblighi contrattuali nei confronti delle società precedenti. Parimenti, egli dovrà altresì rispettare le disposizioni relative ai periodi di tesseramento (Art. 6) e alla durata minima del contratto (Art. 18, paragrafo 2).

4. In ogni caso, sarà necessario tenere conto dell'integrità sportiva della competizione. In particolare, un calciatore non può disputare partite ufficiali per più di due società che competono nello stesso campionato nazionale o coppa durante la stessa stagione, fatti salvi eventuali regolamenti di gara più rigorosi emanati dalle Federazioni affiliate.

6 Periodi di tesseramento

1. I calciatori possono essere tesserati esclusivamente durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un professionista il cui contratto sia giunto a scadenza prima del termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Federazioni sono autorizzate a tesserare tali professionisti a condizione che sia preservata l'integrità sportiva della competizione in questione. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa, la FIFA può adottare misure provvisorie ai sensi dell'Art. 22 al fine di evitare abusi.
2. Il primo periodo di tesseramento comincia dopo il termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Tale periodo non può superare le dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione devono essere inseriti nel Sistema di trasferimento elettronico (*Transfer Matching System - TMS*): con almeno 12 mesi prima della relativa entrata in vigore (cf. Allegato 3, Art. 5.1, paragrafo 1). Sarà cura della FIFA stabilire le date per quelle Federazioni che non provvedessero in tal senso entro i tempi prestabiliti.
3. Fatta salva l'eccezione di cui all'Art. 6, paragrafo 1, i calciatori possono essere tesserati esclusivamente previa presentazione di una valida richiesta inoltrata dalla società alla Federazione interessata durante il periodo di tesseramento.
4. I disposti relativi ai periodi di tesseramento non si applicano alle competizioni destinate esclusivamente ai dilettanti. Relativamente a tali competizioni, sarà la Federazione interessata ad indicare i periodi in cui i calciatori possono essere tesserati per tali competizioni, fermo restando che sarà necessario tenere in debita considerazione l'integrità sportiva della manifestazione in questione.

7 Passaporto del calciatore

La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla società per la quale il calciatore è tesserato il Passaporto del calciatore contenente tutte le informazioni relative al calciatore in questione. Il passaporto del calciatore deve indicare tutte le società per le quali quest'ultimo è stato tesserato a partire dalla stagione in cui ha compiuto il 12° anno di età. Qualora il giorno del compleanno cada a cavallo tra due stagioni, nel passaporto dovrà essere indicato il nome della società presso la quale il calciatore è stato tesserato nella stagione successiva al suo compleanno.

8 Richiesta di tesseramento

La richiesta di tesseramento di un professionista deve essere inoltrata unitamente ad una copia del contratto del calciatore. Nell'ambito del processo decisionale, l'organo competente potrà prendere in considerazione, a sua discrezione, eventuali modifiche contrattuali o atti integrativi che non siano stati presentati nelle modalità previste.

9 Certificato di trasferimento internazionale

- 1 I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati presso una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (in prosieguo CTI) dalla federazione di provenienza. Il CTI deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo. Qualsiasi disposto recante condizioni diverse è da considerarsi nullo e invalido. La Federazione che emette il CTI è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all'emissione del CTI è contenuta nell'Allegato 3, articolo 8 e nell'Allegato 3a del presente regolamento.
- 2 Alle Federazioni è fatto divieto di richiedere l'emissione di un CTI al fine di consentire a un calciatore di partecipare a partite di prova.
- 3 La Federazione di destinazione è tenuta a comunicare per iscritto alla federazione/alle federazioni della/e società che ha/hanno provveduto alla formazione e all'istruzione del calciatore nelle fasce di età comprese tra i 12 e i 23 anni (cf. Art. 7 – Passaporto del calciatore) circa il tesseramento del calciatore in qualità di professionista a seguito del ricevimento del CTI.
- 4 Il CTI non è richiesto per i calciatori al di sotto dei 12 anni di età.

10 Prestito di professionisti

1. Un professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.
2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 5, paragrafo 3, la durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento.
3. La società che ha preso in prestito un calciatore non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.

11 Calciatori non tesserati

Qualora un calciatore non sia stato tesserato presso la Federazione ma partecipi ad una partita ufficiale con una società, tale partecipazione sarà considerata illegittima. Fermo restando eventuali misure ritenute necessarie al fine di rettificare le conseguenze sportive derivanti dalla condotta in questione, è prevista la comminazione di sanzioni anche a carico del calciatore e/o della società. Il diritto di imporre tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori della competizione in questione.

12 Applicazione delle sospensioni disciplinari

Le sospensioni disciplinari imposte ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla federazione di destinazione presso la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione di provenienza ha l'obbligo di notificare per iscritto alla Federazione di destinazione tutte le sanzioni per iscritto.

IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITÀ CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETÀ

13 Rispetto del contratto

Il contratto fra un professionista ed una società può cessare solo alla sua scadenza o previo reciproco accordo tra le parti.

14 Risoluzione del contratto per giusta causa

Entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (corresponsione di indennizzi o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa.

15 Risoluzione del contratto per giusta causa sportiva

Un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10 % delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questo genere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. La sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in simili eventualità non sia prevista l'imposizione di sanzioni sportive, potrebbero essere previste corresponsioni di indennizzi. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causa sportiva nei 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale della stagione disputata per la società presso la quale egli è tesserato.

16 Divieto di rescissione nel corso di una stagione

Non è consentito risolvere unilateralmente il contratto nel corso di una stagione.

17 Conseguenze della risoluzione del contratto senza giusta causa

Nel caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa trovano applicazione le disposizioni riportate di seguito:

1. In tutti i casi, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un indennizzo. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 20 e all'allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l'indennizzo da corrispondere in caso di inadempienza deve essere calcolato tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società precedente (ammortizzati nel corso della durata del contratto) e a seconda se l'inadempienza contrattuale avviene o meno durante un periodo protetto.
2. L'indennizzo non può essere ceduto a terzi. Nel caso in cui un professionista debba corrispondere l' indennizzo, egli ne risponderà in solido con la nuova società. L'ammontare dell' indennizzo può essere previsto nel contratto o stabilito fra le parti.

3. Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, è prevista l'applicazione di sanzioni sportive a carico di qualsiasi calciatore che rescinda il contratto durante il periodo protetto. Questa sanzione consiste nel divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi. In presenza di aggravanti, tale divieto sarà esteso a sei mesi. Queste sanzioni sportive avranno effetto immediato, una volta che al calciatore sarà stata notificata la decisione del caso. Le sanzioni sportive saranno sospese nel periodo che intercorre tra l'ultima partita ufficiale della stagione e la prima partita ufficiale della stagione successiva; in entrambi i casi sono da intendersi incluse coppe nazionali e campionati internazionali per società. Tuttavia, la sospensione delle sanzioni sportive non verrà applicata nel caso in cui il calciatore sia un elemento consolidato della nazionale della federazione che il calciatore ha il diritto di rappresentare e nel caso in cui la federazione interessata stia disputando la fase finale di un torneo internazionale nel periodo che intercorre tra l'ultima partita e la prima partita della stagione successiva. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva successivamente al periodo protetto non comporterà l'imposizione di sanzioni sportive. Misure disciplinari possono tuttavia essere imposte al di fuori del periodo protetto per mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione (incluse le coppe) disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato. Il periodo protetto inizia nuovamente quando, in sede di rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente viene prorogata.
4. Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, è prevista la possibilità di imporre delle sanzioni sportive nei confronti di qualsiasi società che commetta una violazione contrattuale o che agisca in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il periodo protetto. Salvo dimostrazione del contrario, si ritiene che una società che tesseri un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale professionista a commettere la violazione contrattuale. Alla società sarà imposto il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento.
5. Qualsiasi persona soggetta allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti di società, agenti di calciatori, calciatori, ecc.) che agisca in maniera da indurre alla violazione di un contratto fra un professionista e una società per facilitare il trasferimento del calciatore sarà punita con le sanzioni del caso.

18 Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società

1. Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nello stesso contratto.
2. I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio dalla data di entrata in vigore del contratto e termina alla conclusione della stagione, per una durata massima di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata sono autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono stipulare contratti da professionisti per un periodo superiore ai tre anni. Eventuali clausole che sanciscano un periodo più esteso non saranno ritenute valide.
3. Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un professionista deve informare per iscritto la società di appartenenza del medesimo prima di intraprendere trattative con il professionista in questione. Un professionista è libero di concludere un contratto con un'altra società a patto che il contratto con la sua attuale società sia scaduto o scada entro 6 mesi. Eventuali violazioni al presente disposto saranno punite con le sanzioni appropriate.
4. La validità di un contratto non può essere soggetta all'esito positivo di una visita medica e/o alla concessione di un permesso di lavoro.

5. Laddove un professionista sottoscriva più di un contratto relativo allo stesso periodo di tempo, troveranno applicazione le disposizioni di cui al Capitolo IV.

V. INFLUENZA DI TERZI

18 bis Influenza di terzi sulle società

1. Nessuna società può stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte che figuri all'interno del contratto o a terzi di acquisire la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti, sulla sua autonomia sulle scelte politiche o sull'attività della propria squadra.
2. La Commissione disciplinare FIFA può imporre misure disciplinari alle società che non osservino gli obblighi contenuti nel presente articolo.

VI. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

19 Tutela dei minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età.
2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
 - a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.
 - b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Unione Europea (UE) o dell'Area Economica Europea (AEE) e il calciatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:
 - i) fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali;
 - ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica;
 - iii) adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.);
 - iv) all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;
 - c) Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all'interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni riportate nel presente articolo si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.
4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all'approvazione di una sotto-commissione nominata all'uopo dalla Commissione per lo status dei calciatori. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di esprimere la propria posizione. L'approvazione della sottocommissione deve essere ottenuta prima di una qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da una federazione e/o prima di un primo tesseramento. Eventuali violazioni di questa disposizione saranno sanzionate dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche a carico della Federazione di provenienza per

aver emesso il Certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della sottocommissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

5. Le procedure previste per richiedere alla sottocommissione il primo tesseramento e il trasferimento internazionale di un minore sono contenute nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

19 bis Tesseramento e dichiarazione dei minori presso le accademie

1. Le società che gestiscono un'accademia con il con la quale intrattengono un rapporto di natura giuridica, economica e/o di fatto, hanno l'obbligo di dichiarare alla federazione sul cui territorio l'accademia svolge la propria attività, i calciatori minorenni che frequentano l'accademia medesima.
2. Ogni Federazione è tenuta a garantire che tutte le accademie senza alcun rapporto giuridico, economico o di fatto con una società:
 - a) gestiscano una società che partecipa al campionato nazionale; tutti i calciatori devono essere dichiarati presso la Federazione sul cui territorio opera l'accademia o essere tesserati presso la stessa società; ovvero
 - b) dichiarino alla Federazione sul cui territorio opera l'accademia tutti i minori che frequentano l'accademia per allenarsi.
3. Ogni Federazione ha l'obbligo di tenere un registro contenente i nomi e le date di nascita dei minori che sono stati dichiarati dalle società o dalle accademie.
4. Attraverso la dichiarazione, le accademie e i calciatori si impegnano a praticare il calcio in conformità allo Statuto FIFA, nonché a rispettare e a promuovere i principi etici del calcio organizzato.
5. Eventuali violazioni al presente disposto saranno sanzionate dalla Commissione Disciplinare ai sensi del Codice disciplinare FIFA.
6. L'art. 19 si applica anche alle dichiarazioni dei calciatori minorenni che non siano cittadini del paese in cui desiderano essere dichiarati.

VII. INDENNITÀ DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ

20 Indennità di formazione

Alla/e società che provvedono alla formazione del calciatore viene corrisposta un'indennità di formazione: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da professionista e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui il calciatore compie il suo 23° anno di età. A seconda se il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto, sorge l'obbligo di corrispondere l'indennità di formazione. Le disposizioni che disciplinano l'indennità di formazione sono contenute nell'allegato 4 del presente Regolamento.

21 Meccanismo di solidarietà

Qualora un professionista venga trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/le società che hanno contribuito alla sua istruzione e formazione riceveranno una parte dell'indennità che viene corrisposta alla società precedente del calciatore (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono riportate nell'allegato 5 del presente Regolamento.

VIII. GIURISDIZIONE

22 Competenza della FIFA

Fermo restando il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, la FIFA è competente in ordine a quanto segue:

- a) controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (Artt. da 13 a 18), ove sia stata avanzata una richiesta di CTI e sia stato presentato il reclamo di una parte interessata a tale richiesta, in particolare con riferimento all'emissione del CTI suddetto, alle sanzioni sportive o all'indennità per violazione del contratto;
- b) controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro di carattere internazionale, a meno che non venga istituito a livello nazionale un tribunale arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo nonché il rispetto del principio dell'eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell'ambito della Federazione e/o di un contratto collettivo;
- c) controversie di carattere internazionale tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro, a meno che non sia istituito a livello nazionale un tribunale arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo;
- d) controversie relative all'indennità di formazione (Art. 20) e al meccanismo di solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a Federazioni diverse;
- e) controversie relative ai meccanismi di solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti alla stessa Federazione, sempre che il trasferimento di un calciatore alla base della controversia avvenga fra società appartenenti a Federazioni diverse;
- f) controversie relative a società appartenenti a Federazioni diverse che non rientrino nei casi di cui ai punti a), d), ed e).

23 Commissione per lo status dei calciatori

1. La Commissione per lo status dei calciatori è competente in ordine a tutte le questioni di cui ai punti c) ed f) dell'Art. 22, nonché a tutte le altre controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 24.
2. Ove sussista incertezza sulla competenza della Commissione per lo status dei calciatori o della Camera per la risoluzione delle controversie, sarà il Presidente della Commissione per lo status dei calciatori a stabilire quale dei due organi sia competente a dirimere la controversia.
3. La Commissione per lo status dei calciatori giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che la natura del caso non sia tale da potere essere deciso da un giudice unico. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico e nei casi delle decisioni che riguardano il tesseramento provvisorio di un calciatore in relazione al nullaosta internazionale ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato 3, nell'articolo 8 e nell'allegato 3a, il Presidente o una persona da questi designata, che deve essere anch'esso membro della Commissione, può deliberare in qualità di giudice unico. Ognuna delle parti deve essere ascoltata una volta nel corso del

procedimento. Le decisioni prese dal giudice unico o dalla Commissione sono soggette a ricorso in appello dinanzi al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).

24 Camera per la risoluzione delle controversie (CRC)

1. La CRC decide in merito alle controversie di cui ai punti a), b), d) ed e) dell'Art. 22, ad eccezione delle controversie relative all'emissione del CTI.
2. La CRC decide in presenza di almeno tre membri, inclusi il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso sia di natura tale da poter essere deciso da un giudice della CRC. I membri della CRC devono designare un giudice della CRC per le società e uno per i calciatori, entrambi scelti fra i propri membri. Il giudice della CRC ha competenza di giudizio nei seguenti casi:
 - i) controversie il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri;
 - ii) controversie relative all'indennità di formazione che non presentino problematiche di natura fattuale o giuridica complesse, ovvero controversie in cui la CRC disponga già di una chiara e consolidata giurisprudenza;
 - iii) controversie relative al contributo di solidarietà che non presentino problematiche di natura fattuale o giuridica complesse, ovvero controversie in cui la CRC disponga già di una chiara e consolidata giurisprudenza.

Il giudice della CRC è tenuto a rimettere alla Camera i casi riguardanti questioni di particolare rilevanza. La Camera deve essere composta da un numero uguale di rappresentanti delle società e dei calciatori, ad eccezione di quei casi che possono essere definiti da un giudice della CRC. Le parti devono essere ascoltate una volta durante il procedimento. Le decisioni della CRC o del giudice della CRC sono soggette ad appello dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

25 Linee guida procedurali

1. Di regola, il giudice unico e il giudice della CRC pervengono a una decisione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida, mentre la Commissione per lo status dei calciatori o la Camera per la risoluzione delle controversie formulano la loro decisione entro 60 giorni. La procedura è disciplinata dalle Norme Procedurali Generali FIFA.
2. L'ammontare massimo delle spese procedurali per le controversie definite dalla Commissione per lo status dei calciatori, incluse quelle definite dal giudice unico e quelle dinanzi alla CRC, incluso il giudice unico della CRC, relativamente alle controversie aventi per oggetto l'indennità di formazione o il meccanismo di solidarietà, è fissato in 25.000 franchi svizzeri. Tali spese sono di regola sostenute dalla parte soccombente. La ripartizione delle spese è riportata all'interno della decisione. I procedimenti dinanzi alla CRC e al giudice della CRC relativi alle controversie tra società e calciatori aventi per oggetto la stabilità contrattuale e alle controversie internazionali aventi per oggetto il diritto del lavoro fra società e calciatori sono a titolo gratuito.
3. Fatto salvo quanto diversamente sancito dal presente Regolamento, la procedura disciplinare per la violazione al Regolamento medesimo è conforme a quanto previsto dal Codice disciplinare FIFA.
4. Ove vi sia motivo di ritenere che un caso possa sollevare un problema di natura disciplinare, la Commissione per lo status dei calciatori, la Camera per la risoluzione delle controversie, il giudice unico o il giudice della CRC (a seconda

dei casi) devono sottoporre il caso alla Commissione disciplinare, unitamente alla richiesta di avviare un procedimento disciplinare ai sensi del Codice disciplinare FIFA.

5. La Commissione per lo status dei calciatori, la Camera per la risoluzione delle controversie, il giudice unico o il giudice della CRC (a seconda del caso) non giudicheranno i casi soggetti alle disposizioni del presente Regolamento qualora siano trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato luogo alla controversia. Questo orizzonte temporale è valutato ex-officio in ogni singolo caso.
6. La Commissione per lo status dei calciatori, la Camera per la risoluzione delle controversie, il giudice unico o il giudice della CRC (a seconda del caso), nel pervenire alle proprie decisioni applicano il presente Regolamento prendendo in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o i contratti collettivi esistenti a livello nazionale, nonché la specificità della pratica sportiva.
7. La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento è definita ulteriormente nelle Norme Procedurali Generali FIFA.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

26 Misure transitorie

1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno giudicati in conformità al Regolamento precedentemente in vigore.
2. Di norma, tutti gli altri casi saranno giudicati in conformità al presente Regolamento ad eccezione delle:
 - a) controversie riguardanti l'indennità di formazione;
 - b) controversie relative al meccanismo di solidarietà;
 - c) vertenze di lavoro relative ai contratti stipulati prima del 1 settembre 2001.

Ogni caso non soggetto a questa regola generale sarà giudicato ai sensi del Regolamento in vigore all'atto di stipula del contratto oggetto della controversia, ovvero alla data in cui si sono verificati i fatti oggetto della controversia.

3. Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri regolamenti secondo quanto previsto dall'Art. 1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 giugno 2007. Fermo restando quanto sopra, tutte le Federazioni sono tenute ad applicare l'Art. 1, paragrafo 3 (a) a partire dal 1 luglio 2005.

27 Materie non disciplinate

Le materie non disciplinate dal presente Regolamento e i casi di forza maggiore saranno decisi dal Comitato Esecutivo della FIFA, le cui decisioni sono inappellabili.

28 Lingue ufficiali

In caso di discrepanza nell'interpretazione delle versioni in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca del presente Regolamento, farà fede il testo inglese.

29 Applicazione

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA in data 7 giugno 2010 ed entrerà in vigore il 1 ottobre 2010.

Johannesburg, 7 giugno 2010

Per il Comitato Esecutivo della FIFA

Il Presidente
Joseph S. Blatter

Il Segretario Generale
Jérôme Valcke

Allegato 1 Rilascio dei calciatori per le squadre nazionali

1. Principi

1. Le società sono tenute a mettere i propri calciatori tesserati a disposizione delle squadre nazionali del Paese per il quale il calciatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, nel caso in cui egli sia convocato dalla Federazione di appartenenza. Qualsiasi tipo di accordo diverso tra la società e il calciatore è da considerarsi vietato.
2. Il rilascio dei calciatori ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è obbligatorio per le partite nelle date elencate nel calendario internazionale coordinato e per tutte le partite per le quali esiste un obbligo di rilascio a seguito di una decisione speciale adottata dal Comitato Esecutivo della FIFA.
3. Il rilascio dei calciatori per le gare programmate in date non previste dal calendario internazionale coordinato non è obbligatorio.
4. I calciatori devono essere inoltre rilasciati per il periodo di preparazione precedente alla partita, in base ai seguenti criteri:
 - a) per partite amichevoli: 48 ore;
 - b) per partite di qualificazione a tornei internazionali:
 - 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo di rilascio sarà prolungato a cinque giorni se la partita in questione si svolge in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società del calciatore;
 - prima delle date doppie (venerdì-martedì) inserite nel calendario internazionale coordinato, il periodo di rilascio sarà in ogni caso pari a cinque giorni prima dell'inizio del periodo specificato nel calendario stesso (compreso il venerdì in questione);
 - c) per partite di qualificazione ad una competizione internazionale programmata in una data prevista per gare amichevoli: 48 ore;
 - d) per partite amichevoli previste in una data riservata alle partite di qualificazione a tornei internazionali: 48 ore.
 - e) per la fase finale di un torneo internazionale: 14 giorni prima della prima partita.

I calciatori hanno l'obbligo di raggiungere la squadra nazionale entro e non oltre le 48 ore che precedono il calcio d'inizio.

5. I calciatori delle Federazioni che sono automaticamente qualificate alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA o a un campionato continentale per squadre nazionali "A" devono essere rilasciati per le partite amichevoli fissate nei giorni delle partite ufficiali di qualificazione, secondo i criteri che si applicherebbero per le gare ufficiali programmate in queste date.
6. Le società e le Federazioni interessate possono concordare un periodo di rilascio più lungo.
7. I calciatori che rispondono a una convocazione della loro nazionale in base al presente articolo sono tenuti a rientrare presso la società entro le 24 ore successive alla fine della partita per cui sono stati convocati. Il termine di rientro

sarà esteso a 48 ore qualora la gara abbia avuto luogo in una confederazione diversa da quella a cui la società del calciatore è affiliata. Le società interessate devono essere informate per iscritto in merito al piano di partenza e rientro dei calciatori convocati 10 giorni prima della partita. Le Federazioni sono tenute a garantire che i calciatori convocati possano tornare in sede dopo la gara nei termini previsti.

8. Nel caso in cui un calciatore non rientri presso la propria società entro la scadenza stabilita in questo articolo, il periodo di rilascio per le successive convocazioni della propria Federazione sarà ridotto nella seguente misura:
 - a) per una partita amichevole: 24 ore;
 - b) per una partita di qualificazione: tre giorni;
 - c) per la fase finale di un torneo internazionale: dieci giorni.
9. In caso di reiterate violazioni alle presenti disposizioni da parte di una Federazione, la Commissione per lo status dei calciatori si riserva la facoltà di applicare sanzioni adeguate, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a) ammende;
 - b) riduzione del periodo di rilascio;
 - c) divieto di convocare il/i calciatore/i per la/le partita/e successiva/e.

2 Disposizioni economiche e copertura assicurativa

1. Le società che rilasciano un calciatore secondo quanto previsto nel presente Allegato non hanno diritto ad alcun compenso economico.
2. La Federazione che convoca il calciatore si farà carico delle spese di viaggio da questi sostenute a seguito della convocazione.
3. La società per la quale il calciatore è tesserato è tenuta a fornire a quest'ultimo adeguata copertura assicurativa per malattia e infortuni per l'intero periodo di rilascio. La copertura dovrà essere estesa anche agli infortuni subiti dal calciatore durante l'incontro o gli incontri internazionali per i quali è stato messo a disposizione.

3 Convocazione dei calciatori

1. In linea generale, ogni calciatore tesserato per una società ha l'obbligo di rispondere affermativamente alla convocazione della Federazione che egli ha il diritto di rappresentare, in virtù della propria nazionalità, al fine di giocare per una delle rappresentative della Federazione in questione.
2. Le Federazioni che intendano convocare un calciatore che sta giocando all'estero sono tenute ad informare il calciatore per iscritto almeno 15 giorni prima del giorno della partita per la quale il calciatore è convocato. Le Federazioni che intendano convocare un calciatore per la fase finale di un torneo internazionale devono darne comunicazione scritta al calciatore medesimo almeno 15 giorni prima del periodo di preparazione di 14 giorni (cf. Allegato 1, Art. 1, paragrafo 4, lettera e)). Contestuale comunicazione scritta dovrà essere notificata alla società di appartenenza del calciatore, la quale è tenuta a confermare il rilascio del calciatore entro i sei giorni successivi.

3. Le Federazioni possono richiedere assistenza alla FIFA per ottenere il rilascio di un calciatore che gioca all'estero a condizione che:
 - a) alla Federazione presso la quale il calciatore è tesserato sia stato richiesto di intervenire senza esito;
 - b) il caso venga sottoposto alla FIFA almeno cinque giorni prima del giorno della partita per il quale il calciatore è convocato.

4 Calciatori infortunati

Un calciatore che, a causa di infortunio o malattia, non sia in grado di rispondere alla convocazione della Federazione Nazionale che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, è tenuto, ove la Federazione lo richieda, a sottoporsi ad una visita da parte di un medico scelto dalla Federazione stessa. A discrezione del calciatore, la visita medica può avere luogo nel territorio della Federazione presso la quale è tesserato.

5 Limiti imposti ai calciatori

Un calciatore che sia stato convocato dalla propria Federazione per far parte della rosa di una delle sue squadre nazionali non ha diritto, salvo diverso accordo con la relativa Federazione, a giocare per la società con la quale è tesserato durante il periodo del rilascio o durante il periodo in cui tale calciatore avrebbe dovuto essere rilasciato ai sensi dei disposti del presente allegato. La suddetta limitazione di giocare per la società deve inoltre essere prolungata di 5 giorni qualora il calciatore, per un motivo qualsiasi, non abbia voluto o potuto rispondere alla convocazione.

6 Misure disciplinari

1. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente Allegato saranno sanzionate con misure disciplinari.
2. Ove una società si rifiuti o non provveda a rilasciare un calciatore nonostante le disposizioni contenute nel presente Allegato, la Commissione per lo status dei calciatori richiederà alla Federazione di appartenenza della società di dichiarare persae la/le partita/e alla/e quale/i il calciatore ha partecipato per la società stessa. Tutti i punti ottenuti dalla società in questione saranno annullati. Ogni partita disputata con il meccanismo delle coppe deve essere considerata come vinta dalla squadra avversaria, indipendentemente dal punteggio.
3. Qualora un calciatore convocato rientri in ritardo presso la propria società per più di una volta, la Commissione per lo status dei calciatori può, a richiesta della società del calciatore, irrogare sanzioni aggiuntive a carico del calciatore e/o della sua Federazione.

Allegato 2 Procedure per le richieste di primo tesseramento e di trasferimento internazionale di minori (Art. 19 paragrafo 4)

1 Principi

1. La procedura per la richiesta di primo tesseramento di un minore in conformità ai disposti di cui all'Art. 19 paragrafo 3, o di un trasferimento internazionale di un minore, conformemente ai disposti di cui all'Art. 19 paragrafo 2 viene gestita dal TMS.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nei paragrafi successivi, le Norme che disciplinano le Procedure adottate dalla Commissione per lo status dei calciatori e dalla Camera per la risoluzione delle controversie si applicano durante l'iter di richiesta, tenuto conto di eventuali piccole modifiche risultanti dai processi informatici.

2 Responsabilità delle federazioni affiliate

1. Tutte le federazioni affiliate sono tenute a controllare la scheda "Minori" del TMS ad intervalli regolari di almeno tre giorni, prestando particolare attenzione ad eventuali richieste di informazioni o di dichiarazioni.
2. Le federazioni affiliate sono pienamente responsabili degli eventuali svantaggi procedurali derivanti dal mancato rispetto del paragrafo 1 in alto.

3 Composizione della sotto-commissione

1. La sotto-commissione designata dalla Commissione per lo status dei calciatori è composta dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione per lo status dei calciatori e da nove membri.
2. Di norma, la sotto-commissione è tenuta a prendere le proprie decisioni in presenza di almeno tre membri. Nei casi urgenti, il presidente, o un membro da questi designato, potrà decidere in veste di giudice unico.

4 Condotta durante i procedimenti

1. Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono agire in buona fede.
2. Tutte le parti coinvolte nel procedimento hanno l'obbligo di dire la verità alla sotto-commissione.
3. La sottocommissione può impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire che i presenti principi di condotta vengano rispettati. Eventuali violazioni, come ad esempio documenti contraffatti, saranno sanzionati dalla Commissione Disciplinare in conformità al Codice Disciplinare FIFA.

5 Avvio del procedimento, presentazione dei documenti

1. La richiesta di approvazione di un primo tesseramento (Art. 19 paragrafo 3) o di un trasferimento internazionale (Art. 19 paragrafo 2) deve essere inserita nel

TMS dalla Federazione interessata. Eventuali altre richieste non saranno prese in considerazione. I richiedenti riceveranno la conferma dell'avvenuto ricevimento dal TMS.

2. In base ai dati del caso in questione, la Federazione che presenta una richiesta dovrà inviare obbligatoriamente la documentazione specifica seguendo l'elenco contenuto nel TMS.
 - Prova dell'identità e della nazionalità – calciatore
 - Prova dell'identità e della nazionalità – genitori del calciatore
 - Prova della data di nascita (certificato di nascita)– calciatore
 - Contratto di lavoro – calciatore
 - Contratto di lavoro – genitori del calciatore
 - Permesso di lavoro – calciatore
 - Permesso di lavoro – genitori del calciatore
 - Prova della residenza – calciatore
 - Prova della residenza – genitori del calciatore
 - Documentazione della formazione accademica
 - Documentazione della formazione calcistica
 - Documentazione della sistemazione logistica
 - Autorizzazione dei genitori
 - Prova della distanza: regola dei 50 km
 - Prova del consenso della Federazione di controparte
3. Qualora uno dei documenti obbligatori non venga presentato, o qualora non pervengano la traduzione o la conferma ufficiale, conformemente ai disposti dell'Articolo 7 in prosieguo, il richiedente verrà informato in merito attraverso il TMS. La richiesta verrà elaborata soltanto ove tutta la documentazione obbligatoria sia stata presentata, ovvero qualora siano state presentate correttamente tutte le traduzioni e le conferme ufficiali necessarie secondo l'articolo 7 in basso.
4. Il richiedente può inoltre corredare la propria richiesta con altri documenti qualora lo ritenga necessario. La sottocommissione potrà richiedere in qualsiasi momento altra documentazione al richiedente.

6 Dichiarazione, mancata presentazione della dichiarazione

1. In caso di richiesta di approvazione di un trasferimento internazionale, la federazione di provenienza avrà accesso a tutta la documentazione non riservata contenuta nel TMS, e sarà invitata, attraverso il TMS, a presentare una dichiarazione entro sette giorni.
2. La federazione di provenienza potrà presentare tutti i documenti che riterrà opportuni attraverso il TMS.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sottocommissione deciderà sulla base dei documenti a disposizione.

7 Lingua utilizzata nei documenti

1. Qualora un documento non fosse disponibile in una delle quattro lingue ufficiali FIFA, la federazione sarà tenuta altresì a provvedere alla traduzione del documento in una delle quattro lingue ufficiali FIFA o a fornire un documento di conferma ufficiale che sintetizzi i fatti salienti in una delle quattro lingue ufficiali FIFA. Fatto salvo l'Art. 5, paragrafo 3 in alto, eventuali inadempienze in tal senso

potranno determinare il mancato accoglimento della documentazione in questione da parte della sottocommissione.

8 Scadenze

1. Le scadenze saranno fissate legalmente attraverso il TMS.
2. Tutto il materiale inoltrato dovrà essere inserito nel TMS entro la scadenza fissata nel fuso orario della federazione interessata.

9 Notifica delle decisioni, procedure legali

1. Le parti verranno debitamente notificate in merito alla decisione della sottocommissione tramite il TMS. Il processo di notifica sarà considerato completo una volta che la decisione sarà stata caricata nel TMS. La notifica della decisione resa in tal modo è valida e legalmente vincolante.
2. Le parti verranno debitamente notificate in merito all'esito della decisione. Al contempo, alle parti verrà comunicato che avranno a disposizione dieci giorni, a partire dalla data della notifica, per richiedere per iscritto le motivazioni della decisione. In assenza di tale richiesta, la decisione sarà da intendersi definitiva e vincolante. Qualora una parte richieda le motivazioni della decisione, queste le verranno comunicate in modo dettagliato e per iscritto. La scadenza per l'inoltro di un eventuale appello decorre a partire dalla data della notifica della decisione corredata dalle motivazioni.

Allegato 3 Transfer Matching System

1 Ambito di applicazione

- 1 Il sistema denominato *Transfer Matching System* (TMS; cf. punto 13 dell'Articolo Definizioni) è stato istituito al fine di garantire alle autorità specificatamente preposte alla disciplina del calcio maggiori informazioni sui trasferimenti internazionali dei calciatori. Il sistema si prefigge di migliorare la trasparenza delle singole transazioni, promuovendo in tal modo la credibilità e l'affidabilità dell'intero sistema dei trasferimenti.
- 2 Il sistema *Transfer Matching System* è strutturato in modo tale da consentire una chiara distinzione tra i vari pagamenti relativi ai trasferimenti internazionali dei calciatori. L'inserimento di tali pagamenti nel sistema rappresenta l'unico modo per garantire la trasparenza e la rintracciabilità del denaro movimentato in relazione ai succitati trasferimenti. Inoltre, il sistema garantisce che il trasferimento riguardi un calciatore reale e non quindi un calciatore fittizio, utilizzato per soli fini di riciclaggio di denaro.
- 3 Il sistema TMS contribuisce alla tutela dei minori. Qualora un minore venga tesserato per la prima volta in qualità di "non cittadino" oppure qualora detto minore sia oggetto di un trasferimento internazionale, l'approvazione all'uopo dovrà essere concessa da una sottocommissione appositamente designata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori (cf. Art. 19, paragrafo 4). La richiesta di approvazione inoltrata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore e la successiva elaborazione dei dati relativi all'intero processo decisionale vengono gestiti attraverso il TMS (cf. Allegato 2).
- 4 Il sistema TMS è un'applicazione on-line attraverso la quale viene generato il Certificato elettronico denominato CTI. Ai fini del presente allegato (cf. Allegato 3, Art. 2 paragrafo 5) la procedura svolta attraverso il TMS sostituisce a tutti gli effetti il rilascio del CTI cartaceo.
- 5 L'impiego del TMS rappresenta una procedura obbligatoria per tutti i trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti di sesso maschile nell'ambito del calcio a undici. Ne consegue che qualsiasi tesseramento di tali calciatori, effettuato senza l'impiego del TMS, verrà considerato nullo ed invalido. Negli articoli successivi del presente allegato il termine "calciatore" si riferisce esclusivamente ai calciatori di sesso maschile che partecipano al calcio a undici.
- 6 Il trasferimento internazionale dovrà essere inserito nel TMS ogni qual volta un calciatore, a seguito del trasferimento in questione, ottenga o mantenga il proprio status di professionista (cf. Art. 2 paragrafo 2).

2 Il sistema

- 1 Il sistema TMS fornisce alle Federazioni ed alle società un sistema di gestione dati informatico on-line in grado di gestire e controllare i trasferimenti internazionali.
- 2 Nel sistema devono essere inserite varie informazioni, a seconda del tipo di trasferimento.
- 3 In caso di trasferimento internazionale, secondo quanto riportato nell'Allegato 3, Art. 1 paragrafo 5, in assenza della stipula di un contratto di trasferimento la società di destinazione è tenuta a fornire informazioni specifiche ed a caricare nel TMS i documenti

relativi al trasferimento. L'intero processo passa quindi alle Federazioni ai fini della gestione elettronica del CTI (cf. Art. 8 in prosieguo).

- 4 Nel caso di un trasferimento internazionale nell'ambito di quanto previsto nell'Allegato 3, Art. 1 paragrafo 5, laddove sia stato stipulato un contratto di trasferimento, una volta sottoscritto il contratto ed in modo indipendente le une dalle altre, le società interessate dovranno inviare le informazioni e caricare la documentazione relativa al trasferimento nel TMS. Tutte le informazioni fornite da ciascuna società verranno valutate al fine di stabilire se i punti più importanti corrispondano o meno ai dati inseriti dall'altra società.
- 5 Nel caso descritto nel precedente paragrafo del presente articolo, il processo viene trasferito alle Federazioni ai fini della gestione elettronica del CTI (cf. Art. 8 in prosieguo) solo dopo aver raggiunto un accordo a livello di società.

3 Utenti

- 1 Tutti gli utenti sono tenuti ad agire in buona fede.
- 2 Tutti gli utenti sono tenuti a controllare quotidianamente il TMS ad intervalli regolari, prestando particolare attenzione alle eventuali richieste di chiarimenti o indicazioni.
- 3 Compete agli utenti accertarsi di disporre di tutte le attrezzature necessarie all'adempimento dei propri obblighi.

3.1 Società

- 1 Le società sono tenute ad inserire e verificare le istruzioni relative al trasferimento nel TMS e, laddove necessario, a garantire la corrispondenza delle informazioni richieste. Tale obbligo include anche il caricamento nel sistema dei documenti necessari.
- 2 Le società sono tenute a disporre della necessaria formazione e del know-how richiesto per adempiere ai propri obblighi. A tal fine, le società devono designare dei responsabili del sistema TMS (*TMS managers*), in possesso delle competenze necessarie per la gestione del TMS. Gli amministratori del TMS (*TMS administrators*) ed il servizio assistenza telefonica forniranno, ove opportuno, tutto l'aiuto necessario per risolvere eventuali problemi di natura tecnica. A tale proposito, fare riferimento anche all'Allegato 3, Art. 5.3.

3.2 Federazioni

- 1 Le Federazioni sono responsabili della tenuta dei dati relativi alla stagione ed al tesseramento nonché dei dati relativi alle loro società (inclusa in particolare la suddivisione delle società in relazione all'indennità di formazione) e agli agenti. Inoltre, esse sono anche tenute a provvedere all'elaborazione elettronica del CTI (cf. Art. 8 in prosieguo) e a confermare, se del caso, il detesseramento dei calciatori dalla Federazione.
- 2 Le Federazioni sono tenute a disporre della necessaria formazione e del know-how richiesto per adempiere ai propri obblighi. A tal fine, le società devono designare dei responsabili del sistema TMS (*TMS managers*), in possesso delle competenze necessarie per la gestione del TMS. Gli amministratori del TMS (*TMS administrators*) ed il servizio assistenza telefonica forniranno, ove opportuno, tutto l'aiuto necessario per risolvere eventuali problemi di natura tecnica.

3.3 Segreteria Generale FIFA

I vari dipartimenti competenti della Segreteria Generale FIFA hanno le seguenti responsabilità:

- a) inserire le relative sanzioni sportive e gestire le eventuali obiezioni alle violazioni al regolamento;
- b) inserire le rispettive sanzioni disciplinari;
- c) inserire le sospensioni nei confronti delle Federazioni.

3.4 Amministratori del TMS

Gli amministratori del TMS sono responsabili della gestione dell'accesso da parte degli utenti.

4 Obblighi delle società

- 1 Le società sono tenute ad utilizzare il TMS per i trasferimenti internazionali.
- 2 Le società sono tenute ad inserire le istruzioni relative al trasferimento caricando nel sistema almeno la documentazione obbligatoria (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 1) nonché a fornire i seguenti dati obbligatori, in base al tipo di istruzione selezionata:
 - Tipo di istruzione (Ingaggio; Svincolo; Scambio; Ingaggio fuori contratto)
 - Indicazione se si tratta o meno di trasferimento a fronte di corrispettivo
 - Indicazione se il calciatore viene trasferito in prestito e successivamente se il calciatore viene restituito a seguito di un prestito, se lo spostamento è permanente o se il prestito è stato prolungato
 - Società di controparte
 - Federazione di controparte
 - Scadenza ultima del pagamento
 - Valuta del pagamento
 - Indicazione se il compenso dovuto per il trasferimento verrà corrisposto a rate o in un'unica soluzione
 - Agente della/e società (ove necessario) e commissione
 - Agente del calciatore (ove necessario)
 - Nome, nazionalità e data di nascita del calciatore
 - Date di inizio e fine dell'ultimo contratto del calciatore
 - Motivazione della rescissione dell'ultimo contratto del calciatore
 - Date di inizio e fine del nuovo contratto del calciatore
 - Dati sull'indennità di trasferimento generale concordata e con riserva
 - Totale dell'Indennità di formazione
 - Scadenze dei pagamenti dell'indennità di trasferimento, incluso: tipo di pagamento, club precedente o di destinazione, data del pagamento, importo e dati sulle condizioni relative all'indennità di trasferimento
 - Dichiarazione del pagamento di terzi
 - Estremi bancari (denominazione o codice della banca, numero di conto o IBAN, indirizzo della banca, beneficiario)
- 3 Le società sono inoltre tenute a verificare le istruzioni del trasferimento una volta inserite.
- 4 Analogamente, le società sono tenute a risolvere le eventuali eccezioni di corrispondenza con la partecipazione dell'altra società coinvolta, ove necessario.
- 5 La procedura relativa alla richiesta di CTI (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 1) può essere avviata soltanto una volta che la/le società hanno adempiuto ai loro obblighi

sanciti nei precedenti paragrafi del presente articolo.

- 6 All'atto della dichiarazione di avvenuto pagamento, la società che effettua il pagamento è tenuta a caricare nel sistema TMS la prova contabile del bonifico.

5 **Obblighi delle Federazioni**

Le Federazioni sono tenute ad utilizzare il sistema TMS in relazione ai trasferimenti internazionali dei calciatori.

5.1 **Dati principali**

- 1 Le date di inizio e fine sia del periodo di tesseramento che della stagione devono essere rese note almeno 12 mesi prima della relativa decorrenza. In casi eccezionali, le Federazioni possono emendare o modificare le date dei loro periodi di tesseramento fino al momento di inizio dei medesimi. Una volta iniziato il periodo di tesseramento, non sarà più possibile modificarne le date. I periodi di tesseramento devono risultare sempre conformi ai disposti di cui all'articolo 6 paragrafo 2.
- 2 Le informazioni relative ad indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e categoria di formazione della società (cf. Allegato 4, Art. 4) devono essere mantenute costantemente aggiornate.
- 3 I dati relativi alla licenza ed alla copertura assicurativa degli agenti dei calciatori devono essere mantenuti costantemente aggiornati.

5.2 **Informazioni relative ai trasferimenti**

- 1 All'atto dell'inserimento delle istruzioni relative al trasferimento, le società sono tenute a specificare a quale calciatore viene fatto riferimento (cf. Allegato 3, Art. 4 paragrafo 2). Il TMS contiene i dati di numerosi calciatori che hanno partecipato ai tornei FIFA. Qualora i dati relativi al calciatore interessato dal trasferimento non siano già presenti all'interno del *Transfer Matching System* (TMS), le società provvederanno ad inserirli come indicato nelle istruzioni relative al trasferimento. La procedura relativa alla richiesta del CTI (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 1) potrà essere avviata soltanto una volta che i succitati dati sul calciatore saranno stati verificati e confermati dalla Federazione di provenienza del calciatore. La Federazione di provenienza dovrà respingere il calciatore qualora i dati sulla sua identità non possano essere completamente confermati.
- 2 La procedura relativa alla richiesta del CTI (cf. Allegato 3, Art. 8.2, paragrafo 2) verrà svolta dalla Federazione di destinazione nei tempi previsti.
- 3 La procedura inerente la risposta alla richiesta di CTI e il detesseramento del calciatore (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafi 3 e 4) verrà svolta dalla Federazione di provenienza nei tempi previsti.
- 4 In caso di ricevimento di un CTI, la Federazione di destinazione è tenuta ad inserire e confermare la data di tesseramento del calciatore (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 1).
- 5 In caso di rifiuto della richiesta di CTI (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 7), la Federazione di destinazione è tenuta ad accettare o respingere il rifiuto in questione, a seconda dei casi.

In caso di tesseramento provvisorio (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 6) oppure in caso di autorizzazione al tesseramento provvisorio da parte del giudice unico dopo che la Federazione di destinazione abbia contestato il rifiuto (cf. Art. 23 paragrafo 3), la Federazione di destinazione è tenuta ad inserire e confermare i dati relativi al

tesseramento.

5.3 Formazione delle società

Affinché le società affiliate siano in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Allegato, le relative Federazioni avranno la responsabilità di fornire loro una costante formazione all'uopo.

6 Ruolo della Segreteria Generale FIFA

- 1 Previa richiesta, il dipartimento interessato provvederà a gestire eventuali deroghe alle convalide e, ove necessario, a demandare la questione all'organo competente, ovvero la Commissione per lo Status dei Calciatori, il relativo giudice unico, o la CRC o un giudice della CRC, a seconda dei casi, che provvederà a prendere la decisione in merito. Quanto sopra vige ad eccezione della cosiddetta "conferma del calciatore", la cui gestione deve essere demandata alla Federazione interessata (cf. Allegato 3, Art. 5.2 paragrafo 1).
- 2 Previa richiesta, il dipartimento interessato provvederà a gestire eventuali avvertimenti di convalida e, ove necessario, a demandare la questione all'esame dell'organo competente, ovvero della Commissione Disciplinare FIFA, che provvederà a prendere una decisione in merito.
- 3 Nell'ambito dei disposti a disciplina dell'applicazione del presente regolamento, ed in virtù dei poteri investigativi di cui è investita, la FIFA potrà avvalersi della documentazione o delle prove generate dal TMS o in esso contenute, ovvero ottenute dal *TMS GmbH* della FIFA (cf. Allegato 3, Art. 7 paragrafo 4) al fine di valutare correttamente le questioni sottoposte al suo esame.
- 4 Le sanzioni sportive di pertinenza del TMS saranno inserite nel TMS a cura del dipartimento competente.
- 5 Le sanzioni disciplinari di pertinenza del TMS saranno inserite nel TMS a cura del dipartimento competente.
- 6 Le sanzioni delle Federazioni di pertinenza del TMS saranno inserite nel TMS a cura del dipartimento competente.

7 Ruolo del *TMS GmbH* della FIFA

- 1 La *TMS GmbH* della FIFA è responsabile della messa a disposizione e dell'accesso al sistema.
- 2 Onde garantire che tutte le Federazioni siano in grado di adempiere ai relativi obblighi sanciti dal presente Allegato, la *TMS GmbH* della FIFA sarà tenuta a fornire una formazione ed un supporto costanti alle Federazioni affiliate.
- 3 Per tener fede alle succitate responsabilità, la *TMS GmbH* della FIFA si avvale di amministratori del TMS debitamente qualificati.
- 4 Al fine di garantire che le società e le Federazioni tengano fede ai propri obblighi sanciti nel presente Allegato, la *TMS GmbH* della FIFA provvederà ad indagare in merito alle questioni legate ai trasferimenti internazionali o ai primi tesseramenti di minori presso società appartenenti a paesi di cui tali giocatori non hanno la cittadinanza. Tutte le parti

coinvolte nei trasferimenti o nei primi tesseramenti di minori, come sopra specificato, hanno l'obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti. In particolare, esse sono tenute a rispondere, con ragionevole preavviso, alle richieste di eventuali documenti, informazioni o materiale di altra natura in possesso delle parti. Inoltre, le parti succitate sono tenute a procurarsi ed a fornire documenti, informazioni ed eventuale altro materiale di qualsiasi natura che non sia in possesso delle parti medesime, ma che le stesse hanno il diritto di ottenere. Il mancato adempimento alle succitate richieste della TMS GmbH della FIFA potrà dar luogo all'imposizione di sanzioni da parte della Commissione Disciplinare FIFA.

8 Procedura amministrativa per il trasferimento dei professionisti tra Federazioni

8.1 Principi

- 1 Qualsiasi calciatore professionista tesserato presso una società affiliata ad una determinata Federazione non può giocare per una società affiliata ad una diversa Federazione, salvo qualora la Federazione di provenienza non abbia provveduto a generare un CTI che sia stato ricevuto dalla Federazione di destinazione in conformità ai disposti di cui al presente Allegato. Il CTI in questione dovrà essere generato esclusivamente attraverso il TMS. Qualsiasi altro tipo di CTI, diverso da quello generato dal TMS, non sarà riconosciuto.
- 2 La richiesta di CTI deve essere inviata tramite TMS al più tardi durante l'ultimo giorno del periodo di tesseramento della Federazione di destinazione.
- 3 La Federazione di provenienza che ha generato il CTI è inoltre tenuta a caricare una copia del passaporto del calciatore (cf. Art. 7) che dovrà essere inviata alla Federazione di destinazione.

8.2 Creazione di un CTI per un calciatore professionista

- 1 Tutti i dati che consentano alla Federazione di destinazione di richiedere un CTI dovranno essere inseriti nel TMS, verificati e confrontati dalla società che desidera tesserare un calciatore durante uno dei periodi di tesseramento stabiliti dalla predetta Federazione (cf. Allegato 3, Art. 4 paragrafo 4). All'atto di inserimento dei dati, a seconda del tipo di istruzione selezionata, la società di destinazione sarà tenuta a caricare nel TMS almeno la seguente documentazione:
 - una copia del contratto tra la società di destinazione ed il calciatore professionista;
 - una copia dell'accordo di trasferimento stipulato tra la società di destinazione e la società precedente, ove previsto;
 - copia del documento che attesti l'identità del calciatore, come ad es. il passaporto o la carta d'identità;
 - copia del documento che attesti la data di nascita (certificato di nascita) del calciatore;
 - prova documentale della data di scadenza dell'ultimo contratto del calciatore.

Qualora richiesto esplicitamente, un documento che non fosse fornito in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo) dovrà essere caricato con la traduzione in una delle quattro lingue ufficiali FIFA, oppure con una dichiarazione ufficiale, da parte della Federazione della società interessata, che contenga le informazioni salienti di ciascun documento in una delle quattro lingue ufficiali FIFA. Il mancato adempimento al requisito succitato potrà comportare la mancata accettazione del documento in questione.

Un calciatore professionista non può disputare le partite ufficiali della sua nuova società fino a che il CTI non sarà stato creato dalla Federazione di provenienza e ricevuto dalla società di destinazione attraverso il TMS e fino a che la società di destinazione non avrà provveduto ad inserire e confermare la data di tesseramento del calciatore (cf. Allegato 3, Art. 5.2 paragrafo 4).

- 2 All'atto della notifica da parte del sistema che l'istruzione del trasferimento è in attesa della richiesta di CTI, la società di destinazione dovrà provvedere a richiedere immediatamente alla Federazione di provenienza, attraverso il TMS, la creazione di un CTI per il calciatore professionista ("richiesta di CTI").

- 3 All'atto del ricevimento della richiesta di CTI, la Federazione di provenienza dovrà richiedere immediatamente alla società precedente ed al calciatore professionista di confermare se il contratto del calciatore in questione sia o meno giunto a scadenza, se sia stata concordata una risoluzione anticipata o se sia in essere una eventuale controversia contrattuale.
- 4 Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CTI, la Federazione di provenienza sarà tenuta a fare quanto segue, utilizzando le apposite istruzioni del TMS:
 - a) creare il CTI a favore della Federazione di destinazione ed inserire la data di detesseramento del calciatore; oppure
 - b) respingere la richiesta di CTI ed informare la Federazione di destinazione in merito al fatto che il CTI non può essere creato in quanto il contratto tra la società di provenienza ed il calciatore professionista non è ancora giunto a scadenza, oppure non si è pervenuti ad un accordo in merito ad una eventuale risoluzione anticipata dello stesso.
- 5 All'atto del ricevimento del CTI, la Federazione di destinazione è tenuta a darne conferma e a provvedere alla compilazione delle informazioni relative al tesseramento del calciatore attraverso il TMS.
- 6 Qualora la Federazione di destinazione non riceva alcuna risposta alla richiesta di CTI entro 30 giorni dalla presentazione della medesima, sarà tenuta a tesserare immediatamente il calciatore professionista presso la società di destinazione su base provvisoria ("tesseramento provvisorio"). La Federazione di destinazione è tenuta inoltre ad inserire tutte le informazioni relative al tesseramento del calciatore nel TMS (cf. Allegato 3, Art. 5.2 paragrafo 6). Un tesseramento provvisorio diviene definitivo un anno dopo la richiesta di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori potrà revocare il tesseramento provvisorio qualora durante questo periodo di un anno, la Federazione di provenienza spieghi con motivazioni valide la ragione per cui non ha risposto alla richiesta di CTI.
- 7 La Federazione di provenienza non dovrà provvedere alla creazione di un CTI nel caso in cui tra la società precedente ed il calciatore professionista sia insorta una controversia contrattuale. In tal caso, il calciatore professionista, la società precedente e/o la società di destinazione saranno autorizzati ad inoltrare un reclamo presso la FIFA ai sensi dell'articolo 22. La FIFA deciderà quindi se emettere un CTI o imporre sanzioni sportive entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione relativa all'imposizione delle sanzioni sportive dovrà essere adottata prima dell'emissione del CTI. Si noti, che l'emissione del CTI dovrà avvenire fermo restando gli indennizzi dovuti per inadempienze contrattuali. La FIFA potrà inoltre adottare in casi eccezionali delle misure transitorie. Qualora l'organo competente autorizzi il tesseramento provvisorio (cf. Art. 23 paragrafo 3), la Federazione di destinazione sarà tenuta ad inserire tutte le informazioni relative al tesseramento del calciatore all'interno del TMS (cf. Allegato 3, Art. 5.2 paragrafo 6).

8.3 Prestito di calciatori professionisti

- 1 Le norme succitate vigono anche nei confronti dei prestiti di calciatori professionisti da una società affiliata ad una Federazione a favore di una società affiliata ad un'altra Federazione.
- 2 In caso di inoltro di una richiesta di tesseramento di un calciatore professionista tramite prestito, la società di destinazione è tenuta a caricare nel TMS una copia dell'accordo di prestito stipulato con la società precedente, ed eventualmente controfirmato dal calciatore (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 1). Le condizioni dell'accordo relativo al prestito devono essere allegate alla richiesta di CTI.

- 3 Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI deve essere restituito attraverso il TMS, previa specifica richiesta in cui si faccia riferimento all'istruzione originaria di prestito, anch'essa presentata tramite TMS, alla Federazione della società che ha concesso il calciatore professionista in prestito.
- 4 Anche le proroghe del prestito ed i trasferimenti permanenti a seguito di un prestito devono essere inseriti nel TMS.

9 Sanzioni

9.1 Disposizioni generali

- 1 Le sanzioni possono essere imposte nei confronti di qualsiasi Federazione o società che violi uno qualsiasi dei disposti contenuti nel presente Allegato.
- 2 Le sanzioni possono essere imposte anche nei confronti di qualsiasi Federazione o società che abbia inserito dati falsi o fittizi nel sistema o che abbia usato il TMS per fini illeciti.
- 3 Le Federazioni e le società sono responsabili delle azioni compiute e delle informazioni inserite dai propri *TMS manager*.

9.2 Competenza

- 1 La Commissione Disciplinare FIFA è responsabile dell'imposizione delle sanzioni in conformità al Codice Disciplinare FIFA.
- 2 L'iter sanzionatorio può essere avviato dalla FIFA su propria iniziativa o su richiesta di una qualsiasi delle parti interessate.

9.3 Sanzioni nei confronti delle Federazioni

Le seguenti sanzioni possono essere imposte nei confronti delle Federazioni in caso di violazione dei disposti del presente Allegato, in conformità al Codice Disciplinare FIFA:

- ammonizione o avvertimento;
- ammenda;
- esclusione da una competizione;
- restituzione dei premi.

L'imposizione delle succitate sanzioni può avvenire in modo separato o cumulabile.

9.4 Sanzioni nei confronti delle società

Le seguenti sanzioni possono essere imposte nei confronti delle società in caso di violazione dei disposti del presente Allegato in conformità al Codice Disciplinare FIFA:

- ammonizione o avvertimento;
- ammenda;
- annullamento del risultato di una partita;
- sconfitta a tavolino
- esclusione da una competizione;
- detrazione di punti;
- retrocessione ad una divisione inferiore;
- divieto di trasferimento;
- restituzione di premi.

L'imposizione delle succitate sanzioni può avvenire in modo separato o cumulabile.

Allegato 3a Procedura amministrativa per i trasferimenti dei calciatori tra federazioni al di fuori del TMS

1. Ambito di applicazione

Il presente Allegato disciplina la procedura relativa ai trasferimenti internazionali dei calciatori ad esclusione di quelli cui si applica l'Allegato 3 del presente Regolamento. In particolare l'Allegato in oggetto riguarda i calciatori di sesso maschile dilettanti che partecipano al calcio a undici, tutte le calciatrici e i praticanti il calcio a cinque (futsal).

2. Principi

1. Un calciatore tesserato presso una società a sua volta affiliata a una Federazione non ha la facoltà di giocare per una società affiliata a una Federazione diversa, salvo il caso in cui la Federazione di provenienza abbia rilasciato un CTI (Certificato di trasferimento internazionale) a favore della Federazione di destinazione, secondo quanto previsto dai disposti del presente Allegato. Dovranno essere utilizzati gli appositi moduli forniti dalla FIFA a tal fine, ovvero dei moduli recanti formulazioni analoghe.
2. Il CTI deve essere richiesto entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di tesseramento della Federazione di destinazione.
3. La Federazione che emette il CTI deve allegare a quest'ultimo anche una copia del passaporto del calciatore.

3. Emissione di un CTI per un calciatore professionista

1. Tutte le richieste di tesseramento di un professionista devono essere presentate dalla società di destinazione alla Federazione di destinazione nel corso di uno dei periodi di tesseramento previsti da tale Federazione. Tutte le richieste devono essere corredate di una copia del contratto tra la società di destinazione e il professionista. Parimenti, alla Federazione di destinazione dovrà essere fornita, se del caso, anche una copia del contratto di trasferimento stipulato tra la società di destinazione e la società precedente. Il professionista potrà disputare incontri ufficiali per la nuova società di appartenenza soltanto dopo che la Federazione di provenienza avrà emesso un CTI e dopo che la Federazione di destinazione lo avrà ricevuto.
2. All'atto del ricevimento della richiesta, la Federazione di destinazione è tenuta a chiedere immediatamente alla Federazione di provenienza di emettere un CTI per il professionista ("richiesta di CTI"). Una Federazione che riceva da un'altra Federazione un CTI non richiesto non ha il diritto di tesserare il professionista interessato presso una delle proprie società affiliate.
3. All'atto del ricevimento della richiesta di CTI, la Federazione di provenienza è tenuta a richiedere immediatamente alla società precedente e al professionista di confermare se il contratto del professionista è giunto a scadenza, se è stato raggiunto un accordo reciproco per la risoluzione anticipata dello stesso ovvero se è in atto un contenzioso contrattuale.
4. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CTI, la Federazione di provenienza è tenuta ad effettuare una delle seguenti operazioni:
 - a) emettere il CTI a favore della Federazione di destinazione, ovvero

- b) informare la Federazione di destinazione in merito all'impossibilità di emettere il CTI in quanto il contratto tra la società precedente e il professionista non è ancora giunto a scadenza, ovvero non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti in ordine alla risoluzione anticipata del contratto stesso.
5. Ove la Federazione di destinazione non ricevesse una risposta alla richiesta di CTI trascorsi 30 giorni dalla richiesta di CTI, la stessa dovrà tesserare immediatamente il professionista presso la nuova società su base provvisoria ("tesseramento provvisorio"). Il tesseramento provvisorio diventa permanente un anno dopo che è stata formulata la richiesta di CTI. Il Comitato per lo status dei calciatori ha la facoltà di revocare un tesseramento provvisorio qualora, nel corso di tale periodo di un anno la Federazione di provenienza presenti dei motivi validi alla base della mancata risposta alla richiesta di CTI.
6. La Federazione di provenienza è tenuta a non rilasciare il CTI qualora tra la società precedente e il professionista fosse in atto una controversia contrattuale. In tal caso, il professionista, la società precedente e/o la società di destinazione hanno il diritto di rivolgersi alla FIFA, secondo quanto previsto dall'Art. 22. La FIFA deciderà in merito alla questione del CTI, nonché alle sanzioni sportive, entro un periodo di 60 giorni. In ogni caso, la decisione relativa alle sanzioni sportive deve essere presa prima che il CTI venga emesso. L'emissione del CTI è da intendersi fatti salvi eventuali indennizzi per inadempimento contrattuale. In casi eccezionali la FIFA ha la facoltà di adottare misure provvisorie.
7. La Federazione di destinazione può concedere al calciatore il diritto provvisorio di giocare fino alla conclusione della stagione in corso sulla base di un CTI inviato a mezzo fax. Qualora il CTI originale non dovesse pervenire entro il tale termine, il diritto del calciatore a giocare sarà da ritenersi definitivo.
8. Le disposizioni e procedure di cui sopra si applicano parimenti ai professionisti che, nel passare alla nuova società, acquisiscono lo status di dilettante.

4. Emissione di un CTI per un dilettante

1. Tutte le richieste di tesseramento di un calciatore dilettante devono essere presentate dalla società di destinazione alla Federazione di destinazione nel corso di uno dei periodi di tesseramento previsti da tale Federazione.
2. All'atto del ricevimento della richiesta, la Federazione di destinazione è tenuta a chiedere immediatamente alla Federazione di provenienza di emettere un CTI per il calciatore in questione ("richiesta di CTI").
3. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CTI, la Federazione di provenienza deve emettere il CTI a favore della Federazione di destinazione.
4. Ove la Federazione di destinazione non ricevesse una risposta alla richiesta di CTI trascorsi 30 giorni dalla richiesta di CTI, la stessa dovrà tesserare immediatamente il calciatore dilettante presso la nuova società su base provvisoria ("tesseramento provvisorio"). Il tesseramento provvisorio diventa permanente un anno dopo che è stata formulata la richiesta di CTI. Il Comitato per lo status dei calciatori ha la facoltà di revocare un tesseramento provvisorio qualora, nel corso di tale periodo di un anno la Federazione di provenienza presenti dei motivi validi alla base della mancata risposta alla richiesta di CTI.
5. Le disposizioni e procedure di cui sopra si applicano parimenti ai dilettanti che, nel passare alla nuova società, acquisiscono lo status di professionista.

5. Prestito di calciatori

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al prestito di un professionista da una società affiliata a una Federazione a favore di una società affiliata a un'altra Federazione.
2. Le condizioni del contratto di prestito dovranno essere allegate alla richiesta di CTI.
3. Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI dovrà essere restituito, previa richiesta, alla Federazione della società che ha fornito il calciatore in prestito.

Allegato 4 Indennità di formazione

1 Finalità

1. La formazione e l'istruzione di un calciatore si svolge tra i 12 e i 23 anni. In linea generale, l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al 23° anno di età per la formazione ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che non risulti evidente che un calciatore abbia già terminato il suo periodo di formazione prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso, l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al termine della stagione in cui il calciatore compie 23 anni, con l'intesa che il calcolo dell'ammontare dell'indennità dovuta si baserà sugli anni compresi tra i 12 anni e l'età in cui si appura che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.
2. L'obbligo di corrispondere l'indennità di formazione non pregiudica eventuali altri obblighi di corrispondere eventuali indennizzi per inadempienza contrattuale.

2 Corresponsione dell'indennità di formazione

1. L'indennità di formazione è dovuta nei seguenti casi:
 - i) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista; ovvero
 - ii) quando un professionista viene trasferito fra società appartenenti a due Federazioni diverse (nel corso del contratto o al termine del medesimo) prima della fine della stagione del suo 23° compleanno.
2. L'indennità di formazione non è dovuta nei seguenti casi:
 - i) qualora la società precedente risolva il contratto con il calciatore senza giusta causa (fermi restando i diritti delle società precedenti); ovvero
 - ii) qualora il calciatore sia trasferito ad una società di 4^a categoria; ovvero
 - iii) qualora il professionista riacquisti lo status di dilettante a seguito del trasferimento.

3 Obbligo di corresponsione dell'indennità di formazione

1. Quando un calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, la società per la quale il calciatore viene tesserato è tenuta a corrispondere l'indennità di formazione entro 30 giorni dalla data del tesseramento a tutte le società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato (in base alla carriera del calciatore risultante dal passaporto del calciatore) e che hanno contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo 12° compleanno. La somma da corrispondere è calcolata in modo proporzionale tenendo conto del periodo di formazione che il calciatore ha trascorso in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista, l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla società precedente del calciatore in relazione al periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.
2. In entrambi i casi sopra menzionati, il termine in cui corrispondere l'indennità di formazione è fissato in 30 giorni a partire dalla data di tesseramento del professionista presso la Federazione di destinazione.

3. Qualora non sia possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato, ovvero qualora dette società non si palesassero entro 18 mesi dal primo tesseramento del calciatore come professionista, l'indennità di formazione sarà corrisposta alla/e Federazione/i del Paese (o dei Paesi) in cui il professionista ha ricevuto la sua formazione. Tale indennità sarà destinata a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella/e Federazione/i in questione.

4 Costi di formazione

1. Al fine di calcolare l'indennità dovuta per i costi di formazione e istruzione, le Federazioni devono classificare le loro società in un massimo di quattro categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono all'importo necessario per formare un calciatore per un anno, moltiplicato per un "fattore calciatore" medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori da formare per ottenere un calciatore professionista.
2. I costi di formazione, che sono stabiliti su base confederale per ciascuna categoria di società, nonché la classificazione in categorie delle società di ogni Federazione, sono pubblicati sul sito della FIFA (www.fifa.com) e vengono aggiornati alla fine di ogni anno solare. Le Federazioni hanno l'obbligo di mantenere costantemente aggiornati i dati relativi alla categoria di formazione delle rispettive società inseriti nel TMS (cf. Allegato 3 articolo 5.1, paragrafo 2).

5 Calcolo dell' indennità di formazione

1. In linea generale per calcolare l'indennità di formazione dovuta alla/alle società precedente/i è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla società di destinazione qualora questa avesse provveduto da sola alla formazione del calciatore.
2. Di conseguenza, la prima volta che il calciatore viene tesserato come professionista, l'indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della società di destinazione, moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del 12° compleanno alla stagione del 21° compleanno del calciatore. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di formazione viene calcolata sulla base dei costi di formazione della società di destinazione, moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la società precedente.
3. Per garantire che l'indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le stagioni tra il 12° e il 15° compleanno (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di istruzione stabiliti per le società di 4^a categoria. Tuttavia, questa eccezione non si applica nel caso in cui l'evento che dà diritto all'indennità di formazione (cf. Allegato 4, Art. 2, paragrafo 1) si verifichi prima della fine della stagione in cui il calciatore compie il suo diciottesimo anno di età.
4. La Camera per la risoluzione delle controversie ha la facoltà di esaminare le controversie relative all'ammontare dell'indennità di formazione ed ha il potere discrezionale di rideterminarne l'ammontare ove questo risultasse chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame.

6 Disposizioni speciali per i paesi UE/AEE

1. Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione ad un'altra all'interno del territorio UE/AEE, il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito sulla base dei seguenti criteri:
 - a) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due società;
 - b) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria superiore a una di categoria inferiore, il calcolo è fondato sui costi di formazione della società appartenente alla categoria inferiore.
2. All'interno del territorio dell'UE/AEE, l'ultima stagione di formazione può concretizzarsi prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni, ove si appuri che il calciatore abbia completato la sua formazione prima di quella data.
3. Qualora la società precedente non offra al calciatore un contratto, non sarà dovuta alcuna indennità di formazione, salvo che la società precedente non dimostri di avere diritto a tale indennità. La società precedente deve offrire al calciatore un contratto per iscritto ed inviarlo per posta raccomandata almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto in essere. L'offerta di cui trattasi deve inoltre essere di valore almeno pari all'attuale contratto. La presente disposizione non pregiudica i diritti della/e società precedente/i a percepire l'indennità di formazione.

7 Misure disciplinari

La Commissione Disciplinare della FIFA può adottare delle misure disciplinari nei confronti delle società o dei calciatori che risultassero inadempienti in ordine agli obblighi sanciti nel presente allegato.

Allegato 5 Meccanismo di solidarietà

1 Contributo di solidarietà

Se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell'indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà al/alle società che hanno provveduto alla formazione e all'istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età, sulla base dei parametri riportati di seguito:

- Stagione del 12° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 13° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 14° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 15° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 16° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 17° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 18° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 19° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 20° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 21° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 22° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 23° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)

2 Procedura relativa al pagamento

1. La Società di destinazione è tenuta a versare il contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione del calciatore in conformità ai disposti di cui al presente Allegato entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore ovvero, nel caso di pagamenti rateali, entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti.
2. Spetta alla società di destinazione calcolare l'ammontare del contributo di solidarietà e distribuire lo stesso in funzione della carriera del calciatore, secondo quanto riportato nel passaporto del calciatore. All'occorrenza, il calciatore deve offrire alla società di destinazione la propria collaborazione nell'assolvimento di questo obbligo.
3. Qualora non fosse possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e alcune delle società che lo hanno formato entro 18 mesi dal trasferimento, il contributo di solidarietà deve essere corrisposto alla Federazione (alle Federazioni) del Paese (o dei Paesi) in cui il professionista ha ricevuto la sua formazione. Detto contributo sarà destinato a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (o nelle Federazioni) in questione.
4. La Commissione Disciplinare può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società che risultassero inadempienti in ordine agli obblighi sanciti nel presente Allegato.

Allegato 6 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori

Regolamento in materia di status e trasferimento dei giocatori di calcio a cinque

SOMMARIO

Definizioni

ALLEGATO 6

1. Principio
2. Portata
3. Rilascio e idoneità dei giocatori alle squadre nazionali
4. Tesseramento
5. Certificato di trasferimento internazionale per il calcio a cinque
6. Applicazione delle sospensioni disciplinari
7. Osservanza del contratto
8. Tutela dei minori
9. Compensi per gli allenamenti
10. Meccanismo di solidarietà
11. Competenza della FIFA
12. Questioni non trattate
13. Lingue ufficiali
14. Applicazione

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, i termini elencati a seguire sono definiti nel modo seguente:

1.
Il calcio a cinque viene giocato in conformità con il Regolamento di gioco stilato dalla FIFA in collaborazione con la sottocommissione dell'*International Football Association Board*.
2.
Il calcio a cinque viene giocato in conformità con il Regolamento di gioco autorizzato dall'*International Football Association Board*.
3.
Il Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei giocatori è il regolamento stilato dalla FIFA in base all'Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 ottobre 2003.
4.
Federazione precedente: la Federazione a cui la precedente Società era affiliata.
5.
Società precedente: la società da cui proviene il calciatore.

6.

Nuova Federazione: la Federazione a cui è affiliata la Nuova Società.

7.

Nuova Società: la nuova società per cui si tesserà il calciatore.

8.

Partite ufficiali: le partite giocate nell'ambito del calcio organizzato, come i campionati nazionali di lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, fatta eccezione per gli incontri amichevoli e di allenamento.

9.

Calcio organizzato: calcio a cinque e a undici organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni, o autorizzato da esse.

10.

Periodo protetto: un periodo di tre stagioni intere o tre anni, a seconda della condizione che si verificherà prima, dopo l'entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato stipulato prima del 28° compleanno del professionista, o un periodo di due stagioni intere o due anni, a seconda della condizione che si verificherà prima, dopo l'entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato stipulato dopo il 28° compleanno del professionista.

11.

Periodo di tesseramento: un periodo fissato dalla Federazione competente in conformità con l'Articolo 6 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori.

12.

Stagione: il periodo che ha inizio dalla prima partita ufficiale del relativo campionato nazionale e termina con l'ultima partita ufficiale del relativo campionato nazionale.

Si fa altresì riferimento alla sezione "Definizioni" dello Statuto della FIFA.

NB: I termini che si riferiscono alle persone naturali sono applicabili a entrambi i sessi. Qualsiasi termine al singolare si applica anche al plurale e viceversa.

ALLEGATO 6

Articolo 1 Principio

Queste norme sono parte integrante del Regolamento FIFA per lo status e il trasferimento dei calciatori e ne costituiscono l'allegato 6.

Articolo 2 Portata

1.

Il Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori di calcio a cinque stabilisce disposizioni generali e vincolanti concernenti lo status dei giocatori di calcio a cinque, la loro idoneità a partecipare al Calcio organizzato e il loro trasferimento fra società appartenenti a diverse Federazioni.

2.

Il Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori viene applicato senza modifiche ai giocatori di calcio a cinque, salvo una diversa disposizione contenuta nel presente allegato 6 preveda espressamente una diversa norma applicabile al calcio a cinque.

3.

Il trasferimento dei calciatori di calcio a cinque fra società appartenenti alla stessa Federazione è disciplinato da specifiche regolamentazioni emesse dalla Federazione in conformità con l'Art. 1 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori.

4.

Le seguenti disposizioni nel Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori sono vincolati per il calcio a cinque a livello nazionale e devono essere inserite, senza modifica alcuna, nel regolamento della Federazione: Art. 2-8, 10, 11 e 18.

5.

Ciascuna Federazione è tenuta a inserire nel proprio regolamento gli strumenti atti a tutelare la stabilità dei contratti, nel rispetto delle normative vigenti a livello nazionale e dei contratti collettivi. In particolare, si devono considerare i principi contenuti nell'Art. 1 comma 3 (b) del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori.

Articolo 3 Rilascio e idoneità dei giocatori alle squadre nazionali

Le disposizioni negli allegati 1 e 2 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei giocatori che disciplinano il rilascio dei calciatori alle squadre nazionali e l'idoneità dei calciatori a giocare per le squadre nazionali hanno natura vincolante.

2.

Un calciatore può rappresentare solo una Federazione sia nel calcio a cinque che nel calcio a undici. Un calciatore che abbia già rappresentato una Federazione (per intero o in parte) in una competizione ufficiale di calcio a undici o a cinque in qualsiasi categoria non può giocare un incontro internazionale con un'altra squadra nazionale. Tale disposizione è soggetta all'eccezione prevista dall'Art. 15 comma 3-5 del Regolamento che disciplina l'applicazione dello Statuto FIFA.

Articolo 4 Tesseramento

1.

Un giocatore di calcio a cinque deve essere tesserato per una Federazione per poter giocare con una società come professionista o dilettante in conformità con le disposizioni dell'Art. 2 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori. Solo i calciatori tesserati sono qualificati per partecipare al Calcio organizzato. Il tesseramento

comporta l'impegno del calciatore a rispettare gli statuti e i regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.

2.

Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta nel calcio a cinque. Tuttavia, un calciatore può essere tesserato contemporaneamente per una società di calcio a undici. Non è necessario che le società di calcio a cinque e a undici appartengano alla stessa Federazione.

3.

I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società di calcio a cinque nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Durante questo periodo, il calciatore può giocare nelle gare ufficiali per due società. Il numero di società di calcio a undici per cui lo stesso calciatore può anche essere tesserato nello stesso periodo dal 1° luglio fino al 30 giugno dell'anno seguente è indicato nell'Art. 5 comma 3 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori.

Articolo 5 Certificato di trasferimento internazionale per il calcio a cinque

1.

I calciatori di calcio a cinque di una Federazione possono essere tesserati per una società di calcio a cinque di un'altra Federazione solo una volta che quest'ultima ha ricevuto un Certificato di trasferimento internazionale per il calcio a cinque dalla precedente Federazione. Questo Certificato di trasferimento internazionale deve essere concesso senza alcun onere né condizioni o limiti di tempo. Eventuali disposizioni in senso contrario saranno nulle e prive di effetti. La Federazione che emette il Certificato di trasferimento internazionale è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. Analogamente, le procedure amministrative per l'emissione di un Certificato di trasferimento internazionale nel calcio a undici saranno applicate anche all'emissione di un certificato di trasferimento internazionale nel calcio a cinque. Tali procedure sono riportate nell'allegato 3 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori. Il Certificato di trasferimento internazionale per il calcio a cinque deve essere distinto da quello per il calcio a undici.

2.

Non è necessario un Certificato di trasferimento internazionale per il calcio a cinque se un giocatore ha meno di 12 anni.

Articolo 6 Applicazione delle sospensioni disciplinari

1.

Una sospensione in termini di partite (cfr. Art. 20 commi 1 e 2 del Codice di disciplina della FIFA) comminata a un calciatore per una violazione commessa durante una partita di calcio a cinque, o in rapporto a tale partita, avrà effetto esclusivamente sulla partecipazione del giocatore agli incontri della sua società di calcio a cinque. Analogamente, una sospensione in termini di partite comminata a un calciatore di calcio a undici avrà effetto esclusivamente sulla partecipazione del calciatore agli incontri della sua società di calcio a undici.

2.

Una sospensione comminata in termini di giorni e mesi avrà effetto sulla partecipazione del calciatore agli incontri delle sue società di calcio a cinque e a undici, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa nel calcio a undici o a cinque.

3.

La Federazione per cui è tesserato un calciatore è tenuta a notificare la sospensione comminata in termini di giorni e mesi alla seconda Federazione per cui tale calciatore potrebbe essere tesserato, qualora il calciatore sia tesserato per società di calcio a cinque e a undici appartenenti a due diverse Federazioni.

4.

Qualsiasi sospensione disciplinare comminata a un calciatore prima di un trasferimento deve essere imposta o applicata dalla nuova Federazione per cui il calciatore è tesserato. La precedente Federazione è tenuta a informare per iscritto la nuova Federazione in ordine alle eventuali sanzioni e all'atto di emettere il Certificato di trasferimento internazionale per il calcio a cinque.

Articolo 7 Osservanza del contratto

1.

Un calciatore professionista a contratto con una società di calcio a undici può stipulare un secondo contratto come professionista con un'altra società di calcio a cinque solo se ottiene preventivamente l'approvazione scritta della società di calcio a undici da cui dipende. Un professionista a contratto per una società di calcio a cinque può stipulare un secondo contratto da professionista con un'altra società di calcio a undici solo se ottiene preventivamente l'approvazione scritta della società di calcio a cinque da cui dipende.

2.

Le disposizioni applicabili al mantenimento della stabilità contrattuale sono contenute negli Articoli 13-18 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori.

Articolo 8 Tutela dei minori

I trasferimenti internazionali di calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha già compiuto i 18 anni. Le eccezioni a questa norma sono contenute nell'Art. 19 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori.

Articolo 9 Compensi per gli allenamenti

Le disposizioni sui compensi per gli allenamenti contenute nell'Art. 20 e nell'allegato 4 al Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori non si applicano al trasferimento dei calciatori a e fra società di calcio a cinque.

Articolo 10 Meccanismo di solidarietà

